PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

28 febbraio 2005 PE 355.478v01-00

EMENDAMENTI 10-18

Progetto di relazione **(PE 349.789v01-00)**
di Henrik Lax
Meccanismo di reciprocità

Proposta di regolamento (COM(2004)0437 – C6-0097/2004 – 2004/0141(CNS) – atto modificativo)

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Barbara Kudrycka

Emendamento 10
CONSIDERANDO 2

(2) ***Tenuto conto della gravità delle situazioni*** di non reciprocità, è necessario che ***esse siano obbligatoriamente notificate da parte degli*** Stati membri ***interessati***. Per fare in modo che il paese terzo in oggetto applichi di nuovo l'esenzione dal visto per i cittadini degli Stati membri interessati, occorre prevedere un meccanismo che combini azioni di livello e di intensità variabili che possano essere intraprese rapidamente. Occorre altresì che la Commissione intervenga senza indugio presso il paese terzo, riferisca al Consiglio e abbia la possibilità in ogni momento di proporre al Consiglio l'adozione di una decisione provvisoria di reintroduzione dell'obbligo del visto nei confronti dei	(2) ***In caso*** di non reciprocità, è necessario che ***gli*** Stati membri ***lesi siano autorizzati ad esercitare un'opzione di notifica della situazione***. Per fare in modo che il paese terzo in oggetto applichi di nuovo l'esenzione dal visto per i cittadini degli Stati membri interessati, occorre prevedere un meccanismo che combini azioni di livello e di intensità variabili che possano essere intraprese rapidamente. Occorre altresì che la Commissione intervenga senza indugio presso il paese terzo, riferisca al Consiglio e abbia la possibilità in ogni momento di proporre al Consiglio l'adozione di una decisione provvisoria di reintroduzione dell'obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in oggetto. Il ricorso

cittadini del paese terzo in oggetto. Il ricorso ad una tale decisione provvisoria non deve pregiudicare la possibilità di trasferire il paese terzo in oggetto nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001. Occorre inoltre prevedere una connessione temporale tra l'entrata in vigore della misura provvisoria e l'eventuale proposta di trasferimento del paese nell'elenco di cui all'allegato I.	ad una tale decisione provvisoria non deve pregiudicare la possibilità di trasferire il paese terzo in oggetto nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001. Occorre inoltre prevedere una connessione temporale tra l'entrata in vigore della misura provvisoria e l'eventuale proposta di trasferimento del paese nell'elenco di cui all'allegato I.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento proposto sottolinea la necessità di mantenere un sistema opzionale di notifica che consenta di tener conto caso per caso degli interessi propri degli Stati membri. Grazie alla notifica opzionale, lo Stato membro si dà il tempo di intavolare colloqui bilaterali. L'instaurazione dell'obbligo di visto da parte di un paese terzo riguarda sempre un preciso Stato membro e non ha alcuna incidenza sugli altri Stati membri.

Emendamento presentato da Barbara Kudrycka

Emendamento 11
ARTICOLO 1
Articolo 1, paragrafo 4, lettera a) (regolamento (CE) 539/2001)

a) ***entro dieci giorni dall'annuncio o dall'applicazione di tale istituzione*** da parte del paese terzo, lo Stato membro interessato notifica per iscritto detta misura alla Commissione; la notifica viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;	a) ***in caso di instaurazione di un obbligo di visto*** da parte del paese terzo, lo Stato membro interessato ***può farne*** notifica per iscritto detta misura alla Commissione; la notifica viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;

Or. pl

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento 10.

Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 12
ARTICOLO 1

Articolo 1, paragrafo 4, lettera a) (regolamento (CE) 539/2001)

a) entro ***dieci giorni*** dall'annuncio o dall'applicazione di tale istituzione da parte del paese terzo, lo Stato membro interessato notifica per iscritto detta misura alla Commissione; la notifica viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;	a) entro ***novanta giorni*** dall'annuncio o dall'applicazione di tale istituzione da parte del paese terzo, lo Stato membro interessato notifica per iscritto detta misura alla Commissione; la notifica viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;

Or. sv

Motivazione

E' necessario un più lungo periodo di tempo per consentire al singolo Stato membro minacciato di non reciprocità di negoziare su base bilaterale con il paese terzo che introduce l'obbligo di visto.
Per evitare superflue procedure, dovrebbe bastare informarne la Commissione e, grazie alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si ottempera all'obbligo della trasparenza.

Emendamento presentato da Barbara Kudrycka

Emendamento 13
ARTICOLO 1
Articolo 1, paragrafo 4, lettera c) (regolamento (CE) 539/2001)

c) sulla base delle conclusioni della sua relazione, la Commissione ***può*** presentare al Consiglio una proposta di misura provvisoria ***volta alla*** reintroduzione temporanea dell'obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in causa. ***Entro tre mesi,*** il Consiglio ***decide sulla*** proposta a maggioranza qualificata;	c) sulla base delle conclusioni della sua relazione, la Commissione ***è tenuta a*** presentare ***senza indugio*** al Consiglio una proposta di ***decisione di applicazione di una*** misura provvisoria ***di*** reintroduzione temporanea dell'obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in causa. ***Detta decisione entra in vigore entro 30 giorni, salvo il caso in cui*** il Consiglio ***respinga detta*** proposta a maggioranza qualificata;

Or. pl

Motivazione

La formulazione proposta rende la relazione e le conclusioni della Commissione obbligatorie. Essa fa obbligo alla Commissione di presentare una relazione corredata da conclusioni e garantisce allo Stato leso che le misure inerenti al ritorno della reciprocità continuano e che

non sono subordinate a una decisione della Commissione atta a sospendere detto processo. Tali modifiche garantiscono allo Stato membro leso che saranno adottati provvedimenti qualora una misura anteriore della Commissione prevista dal meccanismo non avesse avuto alcun esito. Detta formulazione conferisce allo Stato leso il diritto di ricorrere a misure estreme, argomento questo essenziale di negoziato al primo stadio del meccanismo di negoziati bilaterali conferendo, se del caso, riscontri concreti al principio di solidarietà.

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 14
ARTICOLO 1
Articolo 1, paragrafo 4, lettera c bis) (nuova) (regolamento (CE) 539/2001)

c bis) qualora il Parlamento europeo esprima, in una risoluzione motivata, il proprio disaccordo su una proposta di misura transitoria volta alla reintroduzione temporanea dell'obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in questione, la Commissione procede al riesame della proposta. Tenendo conto della risoluzione del Parlamento europeo ed entro un mese dalla sua approvazione, la Commissione può decidere di presentare una nuova proposta oppure di portare avanti la procedura. Essa informa il Parlamento dei motivi della propria azione.

Or. fr

Motivazione

La Commissione non informa "sui generis". Il Parlamento ha il dovere di essere il destinatario dello scambio di informazioni con la Commissione. Precisazione questa utile quanto necessaria.

Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 15
ARTICOLO 1
Articolo 1, paragrafo 4, lettera c bis) (nuova) (regolamento (CE) 539/2001)

c bis) qualora la Commissione non presenti una proposta di misura transitoria volta alla reintroduzione temporanea

dell'obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in questione, essa fa un ulteriore tentativo di ripristinare l'esenzione dal visto entro sei mesi dalla data di presentazione della relazione di cui alla lettera b), e riferisce in merito a tali procedure al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro due mesi dalla presentazione di tale relazione, qualora il paese terzo in questione non abbia soppresso l'obbligo di visto, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di misura transitoria volta alla reintroduzione temporanea dell'obbligo di visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in questione, oppure una proposta di un'altra misura idonea sul piano esterno, che il Consiglio trasmette al Parlamento europeo. Il Consiglio decide sulla proposta entro tre mesi a maggioranza qualificata. Alla proposta si applica la procedura prevista alla lettera c bis);

Or. sv

Motivazione

E' necessario un più lungo periodo di tempo per consentire al singolo Stato membro minacciato di non reciprocità di negoziare su base bilaterale con il paese terzo che introduce l'obbligo di visto.
Per evitare superflue procedure, dovrebbe bastare informarne la Commissione e, grazie alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si ottempera all'obbligo della trasparenza.

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 16
ARTICOLO 1
Articolo 1, paragrafo 4, lettera c bis) (nuova) (regolamento (CE) 539/2001)

c bis) qualora la Commissione non presenti una proposta di misura transitoria volta alla reintroduzione temporanea dell'obbligo di visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in questione, essa fa un ulteriore tentativo di ripristinare

l'esenzione dal visto entro sei mesi dalla data di presentazione della relazione di cui alla lettera b), e riferisce in merito a tali procedure al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro due mesi dalla presentazione di tale relazione, qualora il paese terzo in questione non abbia soppresso l'obbligo di visto, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di misura transitoria volta alla reintroduzione temporanea dell'obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in questione, oppure una proposta di un'altra misura idonea sul piano esterno. Il Consiglio informato inoltra senza indugio al Parlamento europeo la nuova decisione della Commissione. Alla proposta si applica la procedura prevista alla lettera c bis);

Or. fr

Motivazione

La Commissione ha l'obbligo di attivarsi e pertanto il semplice fatto di "tentare nuovamente" risulta insufficiente.
Il Consiglio deve informare senza indugio, a ricezione avvenuta, il Parlamento sulla nuova decisione adottata dalla Commissione.

Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 17
ARTICOLO 1, COMMA UNICO BIS (nuovo)
Articolo 7 bis (nuovo) (regolamento (CE) 539/2001)

È inserito il seguente articolo:

"Articolo 7 bis

1. L'introduzione da parte di un paese terzo di condizioni o procedure aventi l'effetto di limitare notevolmente la circolazione dei cittadini di uno Stato membri comporta l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) entro 90 giorni dall'annuncio o dall'applicazione di tali condizioni o procedure, lo Stato membro interessato notifica per iscritto dette misure alla Commissione; la notifica viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;

b) la Commissione interviene immediatamente presso le autorità del paese terzo in questione con l'obiettivo di garantire la non applicazione di tali condizioni o procedure e, entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della notifica, ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio;

c) sulla base delle conclusioni della sua relazione, la Commissione può presentare al Consiglio, entro e non oltre due mesi dalla data di presentazione della relazione di cui alla lettera b), una proposta di misura transitoria volta all'introduzione di condizioni o di procedure comparabili nei confronti dei cittadini del paese terzo in questione che si recano nell'Unione europea, che il Consiglio trasmette al Parlamento europeo. Entro tre mesi, il Consiglio decide sulla proposta a maggioranza qualificata;

d) qualora il Parlamento europeo esprima, in una risoluzione motivata, il proprio disaccordo su una proposta di misura transitoria volta all'introduzione di

condizioni o di procedure comparabili nei confronti dei cittadini del paese terzo in questione che si recano nell'Unione europea, la Commissione procede al riesame della proposta. Tenendo conto della risoluzione del Parlamento europeo ed entro un mese dalla sua approvazione, la Commissione può decidere di presentare una nuova proposta oppure di portare avanti la procedura, motivando la propria azione;

e) qualora la Commissione non presenti una proposta di misura transitoria volta all'introduzione di condizioni o di procedure comparabili nei confronti dei cittadini del paese terzo in questione che si recano nell'Unione europea, essa prende disposizioni atte a garantire nuovamente la non applicazione di tali condizioni o procedure entro sei mesi dalla data di presentazione della relazione di cui alla lettera b), e riferisce in merito a tali iniziative al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro due mesi dalla presentazione di tale relazione, qualora il paese terzo in questione non abbia revocato l'obbligo di visto, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di misura idonea basata sul principio di reciprocità, che il Consiglio trasmette al Parlamento europeo. Entro 3 mesi, il Consiglio decide a maggioranza qualificata sulla proposta. Alla proposta si applica la procedura prevista alla lettera d);

f) se lo ritiene necessario, la Commissione può presentare la proposta di cui alle lettere c) ed e) senza presentare prima una relazione. Alla proposta si applica la procedura prevista alle lettere c) e d);

g) allorché il paese terzo in questione revoca le condizioni o le procedure aventi l'effetto di limitare notevolmente la circolazione dei cittadini di uno Stato membro, lo Stato membro interessato notifica la soppressione alla Commissione. La notifica viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Qualsiasi misura transitoria decisa a norma della lettera c) e qualsiasi misura idonea decisa a norma della lettera e) termina automaticamente alla data di entrata in vigore della revoca delle condizioni o delle procedure aventi l'effetto di limitare la circolazione dei cittadini di uno Stato membro."

Or. sv

Motivazione

La reciprocità non deve essere limitata all'obbligo di visto, ma va estesa anche ad altre condizioni e procedure che hanno lo stesso effetto, vale a dire quello di ostacolare la circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Il relatore propone pertanto un secondo meccanismo di reciprocità relativo alle condizioni e alle procedure.

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 18
ARTICOLO 1, COMMA UNICO BIS (nuovo)

Articolo 7 bis (nuovo) (regolamento (CE) 539/2001)

È inserito il seguente articolo:

"Articolo 7 bis

1. L'introduzione da parte di un paese terzo di condizioni o procedure aventi l'effetto di limitare notevolmente la circolazione dei cittadini di uno Stato membri comporta l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dall'annuncio o dall'applicazione di tali condizioni o procedure, lo Stato membro interessato notifica per iscritto dette misure alla Commissione e ne informa il Parlamento europeo nelle stesse condizioni; la notifica viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;

b) la Commissione interviene immediatamente presso le autorità del paese terzo in questione con l'obiettivo di garantire la non applicazione di tali condizioni o procedure e, entro e non oltre

sei mesi dalla data di pubblicazione della notifica, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esito di dette procedure;

c) sulla base delle conclusioni della sua relazione, la Commissione può presentare al Consiglio, entro e non oltre due mesi dalla data di presentazione della relazione di cui alla lettera b), una proposta di misura transitoria volta all'introduzione di condizioni o di procedure comparabili nei confronti dei cittadini del paese terzo in questione che si recano nell'Unione europea, che il Consiglio trasmette al Parlamento europeo. Entro tre mesi, il Consiglio decide sulla proposta a maggioranza qualificata;

d) qualora il Parlamento europeo esprima, in una risoluzione motivata, il proprio disaccordo su una proposta di misura transitoria volta all'introduzione di condizioni o di procedure comparabili nei confronti dei cittadini del paese terzo in questione che si recano nell'Unione europea, la Commissione procede al riesame della proposta. Tenendo conto della risoluzione del Parlamento europeo ed entro un mese dalla sua approvazione, la Commissione può decidere di presentare una nuova proposta oppure di portare avanti la procedura. Essa informa tutte le parti, tramite notifica, sui motivi della sua scelta;

e) qualora la Commissione non presenti una proposta di misura transitoria volta all'introduzione di condizioni o di procedure comparabili nei confronti dei cittadini del paese terzo in questione, essa adotta le disposizioni necessarie atte a garantire la non applicazione di tali condizioni o procedure entro sei mesi dalla data di presentazione della relazione di cui alla lettera b), e riferisce in merito a tali procedure al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro due mesi dalla presentazione di tale relazione, qualora il paese terzo in questione continui ad applicare tali condizioni o procedure, la

Commissione presenta al Consiglio una proposta di misura idonea basata sul principio di reciprocità, che il Consiglio trasmette al Parlamento europeo. Alla proposta si applica la procedura prevista alla lettera d);

f) se lo ritiene necessario, la Commissione può presentare la proposta di cui alle lettere c) ed e) senza presentare prima una relazione. Alla proposta si applica la procedura prevista alle lettere c) e d);

g) allorché il paese terzo in questione revoca le condizioni o le procedure aventi l'effetto di limitare notevolmente la circolazione dei cittadini di uno Stato membro, lo Stato membro interessato notifica la revoca alla Commissione. La notifica viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. Qualsiasi misura transitoria decisa a norma della lettera c) e qualsiasi misura idonea decisa a norma della lettera e) termina automaticamente alla data di entrata in vigore della revoca delle condizioni o delle procedure aventi l'effetto di limitare la circolazione dei cittadini di uno Stato membro."

Or. fr

Motivazione

Per quanto riguarda la lettera b): lo Stato membro procede in maniera identica nei confronti del Parlamento europeo.
Per quanto riguarda la lettera d): il presente emendamento si giustifica da sé. Tutte le parti sono il Parlamento europeo e il Consiglio.